

**DISCIPLINA di GESTIONE
delle ZONE a TRAFFICO LIMITATO,
e delle ZONE a RILEVANZA URBANISTICA.**

Delibera di Giunta Comunale N. 119 del 06 marzo 2001

*che sostituisce integralmente le precedenti delibere
di GIUNTA COMUNALE*

N. 28 del 19 gennaio 1999

N. 590 del 11 agosto 1998

N. 1017 del 16 dicembre 1997

N. 918 dell' 11 novembre 1997

*ed altri precedenti provvedimenti
in contrasto con la presente Disciplina*

1 - PREMESSA **pag. 05**

| | |
|---|----|
| 1.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI | 05 |
| 1.2 - TIPOLOGIE delle Zone a Traffico Limitato Z.T.L. | 09 |
| 1.3 - ZONE a RILEVANZA URBANISTICA | 11 |
| 1.4 - ZONIZZAZIONE DELLA SOSTA | 12 |

2 - CATEGORIE di VEICOLI **pag. 15**

| | |
|---|----|
| 2.1 - CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO | 15 |
| 2.2 - CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRAS. in ZTL e ZRU | 20 |
| 2.2.1. - RESIDENTI PRIVI DI GARAGE - Contras. "RS" in ZTL | 20 |
| 2.2.2. - RESIDENTI CON GARAGE - Contras. "RG" in ZTL | 22 |
| 2.2.3 - RESIDENTI PRIVI DI GARAGE - Contr. "RSG" in ZRU | 22 |
| 2.2.4 - GARAGE O POSTI AUTO - Contrassegno "PA" in ZTL | 23 |
| 2.2.5 - ATTIVITA' ECONOMICHE - Contrassegno "A" in ZTL | 24 |
| 2.2.6. - OPERATORI ECONOMICI sede all'esterno della ZTL | 25 |
| 2.2.7 - INVALIDI - Contrassegno "I" in ZTL | 25 |
| 2.2.8 - ALTRE CATEGORIE - Contrassegno "S" in ZTL | 25 |
| 2.2.9 - FORZE dell'ORDINE - Contrassegno "S.VIG" in ZTL | 27 |
| 2.2.10 - PRONTO INTERVENTO - Contrassegno "PI" in ZTL | 27 |

3 - GESTIONE dei CONTRASSEGNI **pag. 29**

| | |
|--|----|
| PROCEDURE COMUNI a TUTTI i CONTRASSEGNI | 29 |
| 3.1 MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL CONTRASSEGNO | 29 |
| 3.1.1 - RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO | 30 |
| 3.1.2 - RINNOVO CONTRASSEGNO | 31 |
| 3.1.3. - SOSTITUZIONE VEICOLO o VARIAZIONE TARGA | 32 |
| 3.1.4. - ALTRA VARIAZIONE o PERDITA CONTRASSEGNO | 33 |
| 3.1.5. - VEICOLI con ALIMENTAZIONE a GASOLIO | 35 |
| 3.1.6. - MODALITA' ESPOSIZIONE CONTRASSEGNI | 35 |
| 3.2 - VALIDITA' CONTRASSEGNI | 37 |
| 3.2.1. - CONTRASSEGNI DEFINITIVI in ZTL e ZRU | 37 |
| 3.2.2 - CONTRASSEGNI TEMPORANEI | 39 |
| 3.2.3. - ONERI dei CONTRASSEGNI | 41 |

| | |
|---|----|
| PROCEDURE SPECIFICHE per TIPOLOGIE di CONTRASSEGNI | 45 |
| 3.3- RESIDENTI - Contrassegni. "RS", "RG", "RSG" | 45 |
| 3.3.1 - TITOLI DI PROPRIETA' VEICOLO | 45 |
| 3.3.2 - DIMORANTI TEMPORANEI | 46 |
| 3.4- GARAGE E BOX - Contrassegno "PA" | 47 |
| 3.5- ATTIVITA' ECONOMICHE - Contrassegno "A" | 47 |
| 3.5.1 - TITOLI DI PROPRIETA' VEICOLO | 47 |
| 3.6- INVALIDI - Contrassegno "I" | 48 |
| 3.7- ALTRE CATEGORIE - Contrassegno "S" | 48 |
| 3.7.1 - RAPPRESENTANTI di PREZIOSI e RAPPRESENTANTI | 48 |
| 3.7.2 - PORTAVALORI e NOTAI | 48 |
| 3.7.3 - IMPRESE APPALTATRICI PUBBLICI SERVIZI | 49 |
| 3.7.4. SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE | 50 |
| 3.7.4.1. SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE PUBBLICA | 50 |
| 3.7.4.2. SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA | 50 |
| 3.7.5. TRASPOTO MERCI e SERVIZI A DOMICILIO | 51 |
| 3.7.6. ORGANI di INOFORMAZIONE | 51 |
| PROCEDURE SPECIFICHE per ALCUNE VIE e SINGOLE ATTIVITA' | 53 |
| 3.8. - VIA MURA COMANDINI | 53 |
| 3.9 - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA di GESTIONE | 54 |
| 3.10 - CASI PARTICOLARI | 56 |

4 - STRADARIO pag. 59

| | |
|--|----|
| 4.1. - ELENCO STRADE e PIAZZE in ZTL e ZRU | 59 |
| 4.2 - CASI PARTICOLARI | 59 |
| 4.2.1. - VIA BECCARIA | 59 |
| 4.2.2. - LIMITI di CARICO | 60 |

5 - ELENCO delle VIE e PIAZZE inserite nelle ZTL pag. 61

| | |
|-------------------------|----|
| ZONA CS: CENTRO STORICO | 61 |
|-------------------------|----|

6 - ELENCO delle VIE e PIAZZE inserite nelle ZRU pag. 65

| | |
|-----------------------------|----|
| ZONA 5, PRETURA | 65 |
| ZONA 6, EX ARRIGONI | 66 |
| ZONA 7, MADONNA delle ROSE | 67 |
| ZONA 8, OSSERVANZA | 68 |
| ZONA 9, GIARDINI SERRAVALLE | 69 |

1 - PREMESSA

1.1. - RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina di gestione delle ZTL e ZRU si basa sulle modalità' e sulle procedure stabilite dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n. 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/1993 n. 360, e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, come modificato dal D.L.vo 16/09/1996 n. 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle "AREE PEDONALI" (AP), nelle "ZONE a TRAFFICO LIMITATO" (ZTL), nelle "ZONE a RILEVANZA URBANISTICA" (ZRU).

In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano:

- **l'art. 3, punto 2**, che definisce il significato di "AREA PEDONALE: *zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi*".
- **L'art. 3, punto 54**, che chiarisce il significato della denominazione "ZONA a TRAFFICO LIMITATO" come segue: *"area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli"*.

- **L'art. 7, comma 8**, riporta: "Qualora il Comune ... disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale e "zona a traffico limitato", nonché' per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ... e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
- **L'art. 7, comma 9**, testualmente prevede: "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio".

(...)

"Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico di cui al secondo periodo del comma 8".

"I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

L'art. 7, comma 11, prevede inoltre: "Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze

analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso"

Inoltre si richiamano:

- **Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995** per la "Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico":
- **Circolare 21 luglio 1997, n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici** in merito alle -"Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati".
- **Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)**, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 168 del 23/07/1998

Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente **DISCIPLINA di gestione delle Zone a Traffico Limitato** (di seguito indicate con la sigla **ZTL**), e **delle Zone a Rilevanza Urbanistica** (di seguito indicate con la sigla **ZRU**), è approvata come allegato, costituente parte integrante, alla **delibera di Giunta Comunale N. 119 del 06/03/2001**, che integra e modifica le precedenti delibere di Giunta Comunale N. 28 del 19/01/1999, N. 918 del 11/11/1997, in merito all'"aggiornamento e variazione delle strade e piazze in Zona a Traffico Limitato ed indicazione delle categorie dei veicoli autorizzati soggette al pagamento per il transito e la sosta", e successive modifiche della delibera di G.C. n. 1017

del 16/12/1997, e N. 590 del 11/08/1998, l'Ordinanza Sindacale PGN 42413/331 del 19/12/1997, e le Circolari emanate nel 1998 dall'Assessorato al Traffico in merito.

Si richiama inoltre, quale dato cronologico delle successive regolamentazioni delle ZTL, l'allegato all'Ordinanza P.G.N. 34337/331 del 06/10/1995 (in cui sono indicate le precedenti Ordinanze e Delibere di G.C.), le successive circolari sulle disposizioni operative non espressamente indicate nel presente testo, ed, infine la delibera di Consiglio Comunale n. 1122 dell'11/10/1989 che istituì la prima delimitazione di Zone a Traffico Limitato, e la delibera di G. C. N. 1023 dell'11/06/96 che ne integra l'estensione.

Si richiama, infine, quale ulteriore limite di transito per i veicoli entro la ZTL, l'Ordinanza PGN 7779/331 del 04/03/1998 sulla "*regolamentazione della circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nell'area delimitata dalle mura storiche*" che, appunto, costituisce un **limite alle tipologie dei veicoli (non superiori a 3,5 tonnellate)**, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo paragrafo 2.

La circolazione di autocarri che superano il peso a pieno carico di 3,5 tonnellate, è disciplinata da apposita ordinanza e/o regolamento.

1.2 - TIPOLOGIE delle ZONE a TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)

Le tipologie previste per le Zone a Traffico Limitato sono tre, costituite e definite come segue:

- **ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "A"**, entro la quale sussiste **divieto di transito dalle ore 3,00 alle ore 5,00** fatta eccezione per i velocipedi, i ciclomotori, i motocicli, i residenti con apposito Contrassegno e le categorie di veicoli previste al capitolo 2. La sosta è regolamentata dalla apposita segnaletica in loco, e prevalentemente riservata ai veicoli dei residenti con Contrassegno, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose, ai veicoli delle persone invalide;
- • **ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "B"**, entro la quale sussiste **divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 0 alle ore 24**, fatta eccezione per i velocipedi, i ciclomotori, i motocicli, i veicoli dei residenti con apposito Contrassegno e le categorie di veicoli previste al capitolo 2. La sosta è regolamentata dalla apposita segnaletica in loco, e, prevalentemente, riservata ai veicoli dei residenti con Contrassegno, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose, ai veicoli delle persone invalide;
- **ZONA a TRAFFICO LIMITATO di TIPO "C"**, "", entro la quale sussiste **divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 0 alle ore 24**, fatta eccezione per i velocipedi, e i veicoli dei residenti con apposito Contrassegno e le categorie di veicoli previste al capitolo 2 per le rispettive fasce orarie, consentite, prevalentemente, dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle 14,00 alle ore 17,00.

La sosta è regolamentata dalla apposita segnaletica in loco, e prevalentemente vietata salvo aree per il carico e lo scarico delle cose e per i veicoli delle persone invalide.

Occorre evidenziare che la tipologia "C" si differenzia dalla "B" in quanto maggiormente restrittiva come fasce orarie, con divieto di transito per i ciclomotori e motocicli e, generalmente, priva di posti auto per la sosta.

Infatti, in zona "C", al di fuori delle fasce orarie consentite, dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle 14,00 alle ore 17,00, è ammessa la circolazione senza limiti di orario solo a pochissime categorie di veicoli:

- veicoli privati con Contrassegno per l'accesso ai propri garage o posti auto;
- servizi pubblici di soccorso, pubblica sicurezza, servizi tecnici, pronto intervento, ecc.).

Oltre alle sopra indicate tipologie di ZTL, si definisce la circolazione e sosta nelle aree pedonali:

- **AREA PEDONALE:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

La suddivisione delle **Vie e Piazze** pubbliche nelle tipologie sopra descritte di ZTL è indicata nell'elenco del Capitolo 5 della presente disciplina, che sostituisce integralmente gli elenchi delle precedenti delibere ed ordinanze in merito.

1.3 - ZONE a RILEVANZA URBANISTICA (Z.R.U)

Sulla base delle delibere di Giunta Comunale precedentemente richiamate, che hanno individuato, nell'ambito dell'area centrale urbana, zone di particolare rilevanza urbanistica che risultano collocate al contorno delle mura, all'interno di tali zone, come aggiornate e definite nella presente "Disciplina..." e nell'elenco delle Vie e Piazze di cui al paragrafo 6 e relativa planimetria allegata che sostituisce integralmente gli elenchi delle precedenti delibere ed ordinanze in merito, è possibile l'applicazione di misure uniformi per la regolamentazione della sosta, secondo i criteri indicati nella **Circolare del Ministero AA.UU. 8/05/1991 n. 1196** recante "indirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, anche ai fini del risparmio energetico", e nelle "**Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico**" del 24 giugno 1995, emanate dal **Ministero dei LL.PP.** .

Si rimanda, per brevità, alle considerazioni ed alle conclusioni contenute nelle precedenti deliberazioni della Giunta, ed in particolare alle analisi ed indicazioni contenute nella relazione finale del Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 168 del 23/07/1998

In alcune Vie e Piazze con sosta a tariffa è prevista la deroga al pagamento della sosta per i veicoli dei residenti privi di garage o posto macchina privato, dove espressamente indicato da apposita segnaletica (**eccetto residenti zona ...**).

Le Vie e Piazze dove è consentita la sosta in deroga al pagamento sono indicate nell'elenco di cui ai Capitoli 5 e 6. Vale, comunque, quanto specificatamente indicato dalla segnaletica in loco.

1.4 - ZONIZZAZIONE della SOSTA

La suddivisione in quattro zone per la regolamentazione della circolazione e sosta nelle ZTL è stata eliminata per cui, con l'attuale "Disciplina ZTL-ZRU 2001", nel **Centro Storico**, è **istituita una UNICA ZONA denominata "CENTRO STORICO"** e con la sigla **"C.S."**.

E', invece, invariata la suddivisione in zone per la regolamentazione della sosta dei veicoli dei residenti con contrassegno nelle ZRU dove permangono particolari esigenze di traffico e domanda di parcheggi.

Quindi, nelle Zone a Rilevanza Urbanistica sono individuate cinque zone, contraddistinte con i numeri 5, 6, 7, 8, 9.

I perimetri delle varie zone sono definiti dagli elenchi delle vie, piazze e spazi pubblici comprese in ogni singola zona, indicati ai Capitoli 4, 5, 6 e nella planimetria allegata.

Nelle Z.T.L. e nelle Z.R.U. i veicoli appartenenti alle categorie previste sono ammessi, **LIMITATAMENTE** alla ZONA AUTORIZZATA o su PERCORSI SPECIFICI secondo le modalità descritte al successivo capitolo 2.

I contrassegni che consentono la sosta del veicolo entro i limiti della zona assegnata sono contraddistinti da un bollino colorato e siglato diverso da zona a zona, che, riportato anche sulla segnaletica stradale in loco, ne facilita la riconoscibilità da parte dell'utente e della vigilanza.

12 - segue

A titolo prettamente informativo, le diverse zone sono state identificate anche con una denominazione descrittiva dell'area interessata, come di seguito indicato:

ZONE a TRAFFICO LIMITATO:

- Zona C.S.: CENTRO STORICO: colore ROSSO;

ZONE a RILEVANZA URBANISTICA:

- Zona 5: PRETURA: colore ARANCIO;
- Zona 6: EX ARRIGONI: colore AZZURRO;
- Zona 7: MADONNE delle ROSE: colore ROSA;
- zona 8: OSSERVANZA: colore VIOLA;
- zona 9: GIARDINO di SERRAVALLE: colore VERDE.

13 - segue

2 - CATEGORIE di VEICOLI AUTORIZZATE

2.1 - CATEGORIE SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO

ZONE a TRAFFICO LIMITATO di TIPO “A”, “B” e “C” (limiti di transito e sosta)

Sono **ESCLUSI** dall'osservanza dei divieti di transito derivanti dalla disciplina delle **Zone a Traffico Limitato di Tipo “A”, “B” e “C”**,

- **senza limitazione di orario ovvero con i limiti previsti per il tipo “C” quando specificato ai punti sotto indicati;**
- **senza la necessità di specifico contrassegno;**
- **e con le modalità di sosta riportate per ogni singola tipologia di veicoli nelle ZTL di Tipo “A”, “B” e “C” e nelle ZRU;**

le seguenti categorie di veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblico interesse, per motivi di servizio e di effettiva necessità e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni:

2.1.1)

- **veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza con dicitura stampata esternamente al veicolo o con apposita paletta;**
- **veicoli di Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, vigilanza notturna con dicitura stampata esternamente al veicolo o con apposita paletta;**

- veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale , segnaletica, impianti di illuminazione, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- veicoli operativi dell'AMGA, ARPA, ATR, AUSL, ENEL, POSTE ITALIANE e TELECOM nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- veicoli di Enti Pubblici ed in quanto tali riconoscibili con dicitura stampata esternamente al veicolo o con apposita paletta;
- macchine operatrici spazza neve;
- veicoli blindati portavalori, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- auto funebri per trasporto feretri;

La sosta di tali veicoli è consentita, senza limitazione di orario ma solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni, in tutte le aree di sosta presenti all'interno del Centro Storico, ovvero anche in quelle riservate ai residenti o al carico-scarico merci.

E' comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

2.1.2)

- velocipedi, e, dove segnalato da apposita segnaletica, ciclomotori e motocicli;

2.1.3)

- taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto;
- veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada;

La sosta di tali veicoli entro il perimetro del Centro Storico è consentita nelle aree riservate alla specifica categoria di appartenenza dei veicoli.

Per i taxi la sosta è inoltre consentita, limitatamente ai casi di accompagnamento di persone nelle vie in oggetto, in tutte le aree di sosta ovvero anche il quelle riservate ai residenti o al carico-scarico merci, per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio.

E' comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

2.1.4)

- veicoli ad emissioni zero, aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;
- veicoli a trazione elettrica o ibrida o con carburanti ecologici attestati sul libretto di circolazione;

Per la sosta deve essere rispettata la regolamentazione e la segnaletica indicata in loco in quanto per tale tipologia di veicoli non sono previste particolari deroghe.

2.1.5)

- veicoli di operatori ambulanti autorizzati all'esercizio nelle vie all'interno delle zone di cui trattasi, limitatamente agli orari connessi alle attività, con sosta consentita negli spazi di occupazione di suolo pubblico a loro riservati;

2.1.6)

- veicoli **utilizzati ed abilitati al trasporto merci** di attività artigianali o commerciali, vettori, agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o servizi LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI FASCE D'ORARIO:

Z.T.L. tipo "B" e "C": dalle ore 07.00 alle ore 10,00, e dalle ore 14.00 alle ore 17,00.

La sosta di tali veicoli, entro il perimetro del Centro Storico, è consentita, per il tempo massimo di 30 minuti da indicare con disco orario, nelle aree riservate al carico-scarico merci.

E' comunque obbligatorio rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

2.1.7)

- veicoli del trasporto pubblico locale in servizio nelle linee della rete urbana, con sosta previste nelle specifiche fermate del bus;

2.1.8)

- veicoli di medici in visita nelle zone in oggetto (con le modalità indicate nell'ordinanza PGN 20623/331 del 01/06/1998).

Per il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato, dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI iscritti all'ORDINE della PROVINCIA di FORLI'-CESENA, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle Vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposta, sul cruscotto anteriore dell'auto, la tessera di iscrizione all'ORDINE.

18 - segue

Per il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato, dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI iscritti ad ORDINI di altre PROVINCE, consentiti solo ed esclusivamente per visite a domicilio nelle Vie in ZTL, deve essere obbligatoriamente esposta, sul cruscotto anteriore dell'auto, la tessera di iscrizione all'ORDINE oppure, per il rispetto della privacy, sia trascritto, su un foglio e in modo leggibile, l'ORDINE di appartenenza ed il proprio numero di iscrizione.

La sosta, entro il perimetro del Centro Storico, dei veicoli dei medici come sopra individuati, è consentita, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle funzioni, in tutte le aree di sosta presenti all'interno del Centro Storico, escluso quelle riservate al carico-scarico merci ed alle persone invalide.

E' comunque obbligatorie rispettare i divieti di sosta indicati in loco da apposita segnaletica.

* * *

I veicoli descritti in tutti i precedenti punti del paragrafo 2.1., devono comunque attenersi ai sensi di marcia ed alla sosta previsti o stabiliti per le diverse categorie nelle precedenti ordinanze, come indicato, in ogni singola Via o Piazza, dalla segnaletica in loco ovvero dalle norme del Codice della Strada **rispettando ad ogni modo i divieti esistenti su strada.**

19 - segue

2.2 - CATEGORIE CON SPECIFICO CONTRASSEGNO in ZTL e ZRU

Sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito e di sosta derivanti dalla disciplina delle Zone a Traffico Limitato e di sosta in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa delle Zone a Rilevanza Urbanistica, purché **muniti di specifico CONTRASSEGNO** da richiedersi secondo le modalità previste dalla presente Disciplina ai successivi punti ed al Capitolo 3, ed in base alla tipologia (tipo A, B o C) della ZTL o di ZRU, le seguenti categorie di veicoli:

2.2.1.- RESIDENTI PRIVI DI GARAGE Contrassegno "R.S." in ZTL di tipo "A" e "B":

Ai veicoli dei RESIDENTI nell'area delimitata dalle mura storiche, **privi di garage o posto auto privato**, sono consentiti **il transito e/o la sosta, senza limitazioni di orario**, all'interno della zona assegnata ("C.S." – CENTRO STORICO), nel rispetto dei sensi di marcia e dei divieti di transito e di sosta esistenti.

Il contrassegno "R.S." è rilasciato fino ad un MASSIMO di DUE VEICOLI per RICHIEDENTE, con due distinti Contrassegni.

Eventuali veicoli eccedenti tale limite possono ottenere il rilascio di contrassegni del tipo "R.G." (descritti al successivo punto 2.2.2.).

La **sosta** è AMMESSA ESCLUSIVAMENTE negli spazi consentiti dal contrassegno "RS" e dalla segnaletica esistente in loco, nel rispetto dei divieti eventualmente esistenti, salvo diverse disposizioni, da emanarsi con Ordinanza Sindacale, per esigenze di equilibrio fra la domanda dei residenti e la disponibilità dei posti auto.

20 - segue

Nei posti auto riservati ai residenti con contrassegno i veicoli muniti di pass "R.S." possono sostare senza limiti di orario.

ZTL di tipo "C":

E' consentito il **transito** nelle Z.T.L. di tipo "C" ai veicoli dei soli RESIDENTI nelle VIE COMPRESSE nella Z.T.L. di tipo "C", muniti di contrassegno "R.S.", LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI FASCE D'ORARIO: dalle 7.00 alle 10,00, e dalle 14.00 alle 17,00.

I veicoli sopra descritti possono effettuare **sosta operativa con disco orario 30 minuti, SOLO dove consentito da apposita segnaletica in loco.**

Per i casi di comprovata necessità ed urgenza in orari diversi da quelli consentiti può essere richiesto contrassegno temporaneo come indicato al punto 3.2.2. .

La suddetta limitazione d'orario per il transito non si applica ai veicoli per accesso a rimesse o posti auto privati di cui al successivo punto 2.2.2. ed al punto 2.2.4. .

Altre disposizioni per le contrassegni R.S. sono indicate ai punti 3.3.1. e 3.3.2..

Ai veicoli in possesso di contrassegno "R.S." è consentita la sosta in deroga al pagamento nei seguenti parcheggi con tariffa a parcometro in cui la segnaletica in loco indica "*eccetto residenti zona "CS":*

ZONA C.S. – CENTRO STORICO

parcheggi a pagamento di
Viale G. FINALI;
Viale CARDUCCI
(da Via Braschi a Via Serraglio);
Viale CARDUCCI

21 - segue

(da Via Braschi a Porta Santi);
P.le LEANDRO MARCONI
Viale MAZZONI

2.2.2 - RESIDENTI CON GARAGE
Contrassegno "R.G." in ZTL di tipo "A", "B", "C":

Ai veicoli appartenenti ai residenti **provvisi di garage o posto auto privato**, oltre a quelli eccedenti il limite (n.2 veicoli) descritto al punto precedente 2.2.1., può essere rilasciato il contrassegno "R.G." che consente il **transito nella ZONA ASSEGNATA ("C.S." – CENTRO STORICO)**, e la **sosta operativa con disco orario 30 minuti negli spazi riservati ai residenti e consentiti al contrassegno "RG" dalla segnaletica in loco** (stessi posti auto riservati al contrassegno "RS").

Nei parcheggi con tariffa elencati al precedente punto 2.2.1, i veicoli in possesso dei contrassegni "R.G." possono sostare in deroga al pagamento per 30 minuti con disco orario.

Altre disposizioni per i contrassegni R.G. sono indicate ai punti 3.3.1. e 3.3.2..

2.2.3 - RESIDENTI PRIVI DI GARAGE
Contrassegno "R.S.G." in ZRU

Ai veicoli dei RESIDENTI nelle AREE DEFINITE "**ZONE a RILEVANZA URBANISTICA**", **privi di garage o posto auto**

22 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

privato, e' consentita la **sosta in deroga al pagamento**, senza limitazioni di orario, esponendo il contrassegno "R.S.G.".

Il contrassegno "**R.S.G.**" viene rilasciato fino ad un MASSIMO di DUE VEICOLI per RICHIEDENTE, con due distinti Contrassegni.

La **sosta** in deroga al pagamento è AMMESSA ESCLUSIVAMENTE ENTRO LA ZONA ASSEGNATA, nei parcheggi contraddistinti con apposita segnaletica di "*eccetto residenti con contrassegno zona ...*", e nel rispetto dei divieti eventualmente esistenti.

Altre disposizioni per i contrassegni "**R.S.G.**" sono indicate ai punti 3.3.1. e 3.3.2..

2.2.4 - GARAGE o POSTI AUTO PRIVATI
Contrassegno "P.A." in ZTL di tipo "A" "B" e "C":

Ai veicoli di proprietari o aventi in uso garage, posti auto privati corte interne o occupazione di suolo pubblico ubicati all'interno delle Zone a Traffico Limitato, anche se residenti all'esterno delle stesse, e' consentito il **transito senza limiti di orario con ITINERARIO ASSEGNATO** (entrata ed uscita dalla rimessa), esponendo il contrassegno "P.A.".

Non e' consentita la sosta entro la Z.T.L. .

Altre disposizioni per i contrassegni "**P.A.**" sono indicate al punto 3.4. .

23 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

2.2.5. - ATTIVITA' ECONOMICHE

Contrassegno "A." in ZTL di tipo "A" e "B":

Ai veicoli appartenenti ai titolari di attività economiche (regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per le attività commerciali ed artigianali, o con partita IVA per le altre attività terziarie), con sede all'interno delle mura storiche, può essere rilasciato il contrassegno "A" che consente il **transito nella zona assegnata** ("C.S." – CENTRO STORICO) **senza limiti di orario**, e la **sosta per le esigenze connesse al carico scarico merci con DISCO ORARIO 30 MINUTI, nelle stesse aree di carico-scarico merci.**

Il contrassegno "A" viene rilasciata fino ad un MASSIMO di DUE VEICOLI per DITTA richiedente con due distinti contrassegni.

Il contrassegno è rilasciato a nome della DITTA esercitante l'attività economica, ed il richiedente dovrà riportare sulla domanda l'esatta dizione così come indicata nei documenti di iscrizione alla Camera di Commercio o nei registri della Partita IVA.

ZTL di tipo "C":

Si richiamano le modalità del punto precedente 2.1.6: è consentito il **transito** e la **sosta**, dove consentita da apposita segnaletica in loco, **SOLO nelle fasce orarie previste (ore 7,00-10,00 e ore 14,00-17,00).**

Per i casi di comprovata necessità ed urgenza in orari diversi da quelli consentiti può essere richiesto contrassegno provvisorio come indicato al punto 3.2.2. .

Altre disposizioni per le contrassegni "A." sono indicate al punto 3.5.1. .

24 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

con sede all'esterno della ZTL:

Si veda il punto 2.2.8 ed 3.7.5.

2.2.7 - INVALIDI

Contrassegno "I." in ZTL TIPO "A" "B" "C", e in ZRU:

Contrassegno sostituito dal contrassegno "S.ADR", Servizio Assistenza Domiciliare Privata, di cui al punto 2.2.8..

2.2.8.- ALTRE CATEGORIE

Contrassegno "S." in ZTL ZTL di tipo "A" e "B":

Sono ammessi il **transito** su **ITINERARI** o **ZONE ASSEGNATI**, e la **sosta** dove consentita da apposita segnaletica in loco con disco orario di 30 minuti, ai veicoli delle seguenti categorie di utenti, purché muniti di Contrassegno "S":

- Rappresentanti di Preziosi: *Contrassegno S.RP*;
- Portavalori e Notai: *Contrassegno S.PN*;
- Trasporto merci in genere: *Contrassegno S.TM* (trasporto e consegna merci, posta celere, medicinali, servizi generali ed alimentari a domicilio, traslochi, ecc., ecc.);
- Imprese Edili: *Contrassegno S.IE*, per interventi in aree ed edifici posti in ZTL con Concessione o Autorizzazione Edilizia o Denuncia di Inizio Attività;
- Veicoli Operativi al servizio di Enti: *Contrassegno S.VO* addetti alla manutenzione, al controllo, alla sorveglianza (**sosta per il tempo strettamente necessario all'effettuazione del servizio**);

25 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

2.2.6 - OPERATORI ECONOMICI

- Veicoli di personale addetto all'Assistenza Domiciliare Pubblica (**disco orario di 60 minuti**): *Contrassegno S.AD*;
- Veicoli di personale addetto all'Assistenza Domiciliare Privata (**disco orario di 60 minuti**); *Contrassegno S.ADPR*;
- Veicoli di personale degli Organi di Informazione (con un massimo di n.2 Contrassegni per testata informativa). Questo tipo di CONTRASSEGNO viene rilasciato a quotidiani ed emittenti radio e televisive che effettuino tale attività a titolo principale ed abbiano diffusioni almeno provinciale (Circolare 80/241 del 21/04/1993): *Contrassegno S.OI*;
- Associazioni culturali, sociali, ambientali, sportive e politiche e ricreative con atto costitutivo regolarmente depositato e registrato (con sede nelle strade o piazze in ZTL, con un massimo di un veicolo intestato alla stessa Associazione): *Contrassegno S.ASS*.
- casi particolari come indicati al punto 3.7, o da sottoporre alla Commissione-Osservatorio di cui al punto 3.10. .

Salvo per quanto disposto ai successivi punti dall'art. 3.7., i veicoli autorizzati devono essere abilitati al trasporto di cose.

ZTL di tipo "C":

Per le categorie di veicoli descritte al punto precedente si richiamano le modalità del punto 2.1.6: sono consentiti il **transito** e la **sosta**, dove prevista da apposita segnaletica in loco, **solo nelle fasce orarie previste (ore 7,00-10,00 e ore 14,00-17,00)**.

Per i casi di comprovata necessità ed urgenza in orari diversi da quelli consentiti può essere richiesto contrassegno temporaneo come indicato al punto 3.2.2. .

26 - segue

Ad ogni singola richiesta di contrassegno corrisponderà un solo veicolo.

Altre disposizioni per i contrassegni "S." sono indicate ai punti 3.7.1., 3.7.2., 3.7.3., 3.7.4. .

2.2.9. - FORZE dell'ORDINE Contrassegno "S.VIG." in ZTL di tipo "A", "B" e "C" e ZRU:

Ai veicoli adibiti esclusivamente ai servizi delle Forze dell'Ordine, privi delle scritte e dei contrassegni di identificazione, sono consentiti il **transito** e la **sosta** nelle Zone a Traffico Limitato ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa a parcometro nelle aree ZTL e ZRU, senza limitazione di orario.

Il contrassegno viene rilasciato su richiesta delle Forze dell'Ordine descritte al primo comma del punto 2.1.1. (cfr. "veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza"), ed il pass da esporre sul veicolo non riporterà il nominativo del titolare né la targa del veicolo.

Altresì, questo tipo di contrassegno è rilasciato anche ad altre categorie di servizi aventi funzioni di controllo con particolari esigenze del proprio personale di uso quotidiano e ripetuto dell'auto anche con proprio veicolo.

2.2.10. - CATEGORIA DITTE di PRONTO INTERVENTO - Contrassegno "P.I." in ZTL di tipo "A", "B", "C":

I veicoli abilitati al trasporto di cose (con limite di carico 3,5 t.) appartenenti a ditte che effettuano manutenzione regolarmente

27 - segue

iscritte alla Camera di Commercio nelle seguenti attività (individuate anche dal relativo codice ISTAT):

- installazione e manutenzione impianti idrotermosanitari e di condizionamento (codice ISTAT 4533,453301,453302,29231);
- installazione e manutenzione di impianti elettrici (codice ISTAT 453301, 31622, 45310, 31201);
- impianti di allarme e antifurto (codice ISTAT 453102, 453402);
- riparatori impianti frigoriferi (codice ISTAT 29231);
- riparazione elettrodomestici (codice ISTAT 29231, 5227201, 2924, 453101);
- bruciatoristi (codice ISTAT 453301, 2923, 2920, 29212, 453302);
- installazione e manutenzione di impianti ascensori e montacarichi (codice ISTAT 29222, 2922);
- riparatori bilance (codice ISTAT 292422);

può essere rilasciato il contrassegno “P.I.” che consente il **transito senza limiti di orario e la sosta permanente, negli spazi loro consentiti (aree di carico-scarico merci ed aree riservate ai residenti)** nelle Zone a Traffico Limitato.

Il contrassegno “P.I.” è rilasciato alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, ed il richiedente deve riportare sulla domanda ZTL l’esatta intestazione dell’impresa risultante su tale certificato.

Il contrassegno “P.I.” viene rilasciato con il limite di TRE VEICOLI di proprietà della ditta con tre distinti contrassegni.

I veicoli autorizzati devono attenersi ai sensi di marcia ed alle modalità di sosta previste dal Codice della Strada e dalla segnaletica esistente in loco.

28 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

3 - GESTIONE dei CONTRASSEGNI

modalità di richiesta, requisiti, rilascio contrassegni, casi particolari, regime sanzionatorio

PROCEDURE COMUNI a tutti i CONTRASSEGNI

3.1 - MODALITA' per la RICHIESTA del CONTRASSEGNO

Come stabilito dal Regolamento Comunale di attuazione degli art. 2, 4 e 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 375 del 09/11/1995, il responsabile della procedura per l’accoglimento delle richieste e per il rilascio dei contrassegni ZTL e ZRU è il **SERVIZIO MOBILITA’** del SETTORE AMBIENTE e MOBILITA’.

Nel caso in cui la gestione del servizio per il rilascio dei Contrassegni ZTL e ZRU sia affidato a Ditta esterna (di seguito Concessionario), con apposita convenzione, il personale del Concessionario avrà la responsabilità del servizio agli utenti per la presentazione della richiesta e ritiro dei Contrassegni ZTL e ZRU secondo quanto stabilito dalle presente Disciplina e dalla relativa convenzione.

Contro il parere contrario, scritto o verbale, al rilascio del contrassegno espresso dall’Ufficio responsabile della procedura, il richiedente potrà inoltrare, al Sindaco, specifica domanda scritta e motivata di insistenza che sarà esaminata dalla “Commissione – Osservatorio” di cui al punto 3.10. della presente disciplina, alla sua prima riunione utile.

29 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

3.1.1 - RICHIESTA NUOVO CONTRASSEGNO

Le persone o ditte che possono ottenere il contrassegno al transito e/o alla sosta nella ZTL o ZRU, possedendo i requisiti di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 e 2.2.10, devono:

- inoltrare apposita richiesta presso il SETTORE AMBIENTE e MOBILITA' (o gli Uffici del Concessionario), usando gli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio o spedendo, anche via fax, la richiesta allegando documento di riconoscimento;
- la richiesta deve essere presentata con firma della persona che possiede i requisiti per il rilascio del contrassegno, e deve presentarsi con documento di riconoscimento;
- il contrassegno deve essere consegnato all'intestatario richiedente o suo delegato;
- è previsto l'inoltro della domanda e ritiro del contrassegno da parte di **terze persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente** che ha titolo per ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni riportate sulla domanda. Il contrassegno è comunque intestato al richiedente che ne ha titolo per il rilascio;
- alla richiesta vanno allegati i documenti attestanti i requisiti ed il diritto al rilascio del contrassegno secondo le varie tipologie;

30 - segue

- dove consentita, è prevista la dichiarazione del richiedente per i requisiti di cui sopra, come indicato sui moduli della richiesta di cui il dichiarante assume la piena responsabilità;
- in conformità al Regolamento Comunale di attuazione degli art. 2,4 e 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 375 del 09/11/1995, il termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi è di 7 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3.1.2. - RINNOVO CONTRASSEGNO

- per il rinnovo del contrassegno scaduto il richiedente deve presentare, con propria firma, apposita domanda di RINNOVO del contrassegno, nel rispetto delle normative sul bollo, presso gli uffici del SETTORE AMBIENTE e MOBILITA' (o della Ditta Concessionaria);
- il richiedente deve riconfermare, con propria dichiarazione di cui si assume piena responsabilità, il possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo del contrassegno ovvero presentare opportuna nuova documentazione per le eventuali variazioni;
- se le variazioni comportano una diversa tipologia del contrassegno, il richiedente deve presentare una nuova domanda come indicato al precedente punto 3.1.1. ed il responsabile del procedimento assegnerà una nuova posizione nelle pratiche dell'Ufficio;
- il contrassegno rinnovato deve essere consegnato all'intestatario richiedente o suo delegato;

31 - segue

- è previsto l'inoltro della domanda, e ritiro del contrassegno da rinnovare da parte di **terze persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente** che ha titolo per ottenere il contrassegno al quale va aggiunto copia di un documento di riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle dichiarazioni riportate sulla richiesta. Il contrassegno è comunque intesto al richiedente che ne ha titolo per il rilascio;
- il mancato rinnovo del contrassegno scaduto comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e, se ugualmente esibito, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada e dal presente atto.

Ai fini dei tempi di procedura, il rinnovo del contrassegno risulta assimilato a nuova domanda, e pertanto il termine massimo entro il quale il procedimento deve concludersi dovrà essere considerato di sette giorni.

3.1.3. - SOSTITUZIONE del VEICOLO o VARIAZIONI di TARGA

In caso di SOSTITUZIONE DEL VEICOLO con nuovo veicolo (sempre di proprietà del richiedente), o VARIAZIONE della TARGA, il rilascio di **VARIAZIONE di CONTRASSEGNO** può avvenire previa **obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo** e presentazione della carta di circolazione aggiornata.

La **COMUNICAZIONE di sostituzione del veicolo o di variazione della targa**, deve essere inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), presso gli Uffici del Settore Mobilità (o della Ditta Concessionaria), aggiornando la richiesta del contrassegno originale.

Per la VARIAZIONE del CONTRASSEGNO (aggiornamento), non devono essere corrisposti gli eventuali oneri, previsti per i contrassegni onerosi, per il periodo temporale indicato dal "bollino anno" incollato sul pass ritirato.

3.1.4 - ALTRE VARIAZIONI o PERDITA del CONTRASSEGNO

Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, per riparazioni o cause di forza maggiore, può' essere rilasciato, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, dagli **Uffici della Polizia Municipale**, un **permesso temporaneo** (validità' massima 45 giorni), previa riconsegna del **contrassegno originario**.

Nel caso, invece, di **variazioni della residenza, dimora o sede legale all'interno delle aree di ZTL o ZRU**, deve essere inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), **una COMUNICAZIONE di VARIAZIONE del CONTRASSEGNO**, previa **obbligatoria restituzione del contrassegno precedente**, presso il Settore Mobilità (aggiornando la richiesta del contrassegno originale).

La conseguente **VARIAZIONE del CONTRASSEGNO** (aggiornamento), deve essere rilasciata senza il pagamento degli eventuali oneri già pagati per il periodo temporale indicato nel contrassegno ritirato.

Eventuali **variazioni di residenza, dimora o sede legale dell'Impresa da un'area ZTL ad un'area ZRU, o del nome dell'intestatario del contrassegno** comportano la presentazione di una **nuova richiesta**, il rilascio di un **NUOVO CONTRASSEGNO** e il pagamento dell'eventuale onere (non è recuperabile l'importo già pagato).

In caso di **SMARRIMENTO del CONTRASSEGNO o del PASS**, il titolare dovrà presentare apposita denuncia al Comando della Polizia Municipale o al Comando dell'Arma dei Carabinieri o al Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Allegando l'avvenuta denuncia, il richiedente può presentare apposita **COMUNICAZIONE di sostituzione del CONTRASSEGNO** al Settore Traffico (aggiornando la richiesta del contrassegno originale), per ottenere il **DUPLICATO di CONTRASSEGNO**, da rilasciare senza il pagamento degli eventuali oneri già pagati per il periodo temporale indicato sulla pratica presente negli uffici comunali.

La **COMUNICAZIONE** per variazione o duplicato del contrassegno, deve essere presentata a firma del richiedente o persona delegata da apposito atto scritto.

L'Ufficio rilascerà il contrassegno variato o duplicato secondo i criteri di cui ai precedenti punti 3.1.1., e 3.1.2. .

L'Ufficio Mobilità potrà rilasciare **contrassegni provvisori** solo nel caso in cui sia impossibile, per motivi tecnici o gestionali, rilasciare i contrassegni definitivi di cui il richiedente ha diritto.

Nel caso di rilascio di contrassegni provvisori, l'Ufficio Mobilità comunicherà alla Polizia Municipale le modalità del rilascio a fine di agevolare i controlli.

3.1.5 - VEICOLI con ALIMENTAZIONE a GASOLIO

Il rilascio dei contrassegni sopra descritti, se riferiti a veicoli DIESEL, E' SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, emessa da organismi riconosciuti od officine specializzate, attestante l'avvenuto CONTROLLO E LA REGOLARITA' DELLE EMISSIONI DI SCARICO in data non anteriore a 60 giorni.

Tale condizione si applica anche nel caso di contrassegni temporanei aventi validità superiore a 3 giorni.

Sono esclusi dalla presentazione della documentazione sulla regolarità dei gas di scarico i veicoli diesel che rispettano le direttive CEE 91/441 e seguenti.

3.1.6 - MODALITA' di ESPOSIZIONE del PASS

I "pass" dei contrassegni devono essere esposti in modo visibile sul cruscotto anteriore del veicolo ed accompagnati dal corrispondente contrassegno, da esibirsi a richiesta degli agenti preposti alla sorveglianza.

Nel "pass" da esporre sono riportati:

- la TARGA del veicolo,
- ZONA o ITINERARIO di circolazione e/o sosta;
- eventuali prescrizioni e note sul transito, sull'itinerario assegnato, sulla sosta illimitata, o con disco orario, ecc.;
- la scadenza della validità del contrassegno;
- l'eventuale BOLLINO ANNO di convalida annuale o biennale o triennale del contrassegno (per i contrassegni onerosi).

Il pass è anonimo e non riporta il nome del richiedente

I contrassegni che consentono la sosta del veicolo entro i limiti della zona assegnata, (RS, RG, A, P.I. in ZTL e RSG in ZRU) sono contraddistinti anche da un BOLLINO ZONA colorato diversamente da zona a zona:

- ZTL: Zona C.S., CENTRO STORICO = colore ROSSO
- ZRU: Zona 5, PRETURA = colore ARANCIO
- ZRU: Zona 6, EX ARRIGONI = colore AZZURRO
- ZRU: Zona 7, MADONNA delle ROSE = colore ROSA
- ZRU: Zona 8, OSSERVANZA = colore VIOLA
- ZRU: Zona 9, GIARDINI SERRAVALLE = colore VERDE.

In caso di **ILLEGGIBILITÀ DEL CONTRASSEGNO**, occorre sostituirlo inoltrando richiesta all'Ufficio che rilascerà **CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO** previo rilascio del precedente contrassegno.

L'illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del contrassegno con la conseguente sanzione prevista al successivo punto 3.9. .

La mancata od errata esposizione del contrassegno comporterà la sanzione di cui al successivo punto 3.9. .

3.2 - VALIDITÀ' del CONTRASSEGNO

3.2.1 - CONTRASSEGNI DEFINITIVI in ZTL e ZRU

I contrassegni hanno diverse modalità di **SCADENZA** e **VALIDITÀ'** a seconda della loro tipologia, ma **sempre con termine al 31 dicembre**, e le seguenti distinzioni:

CONTRASSEGNI con SCADENZA di NOVE ANNI:

- Contrassegno "R.S.": residenti privi di garage o posto auto privato in ZTL;
- Contrassegno "R.G.": residenti con garage in ZTL;
- Contrassegno "R.S.G.": residenti privi di garage o posto auto privato in ZRU;
- Contrassegno "P.A.": uso di garage o posto auto privato in ZTL;
- Contrassegno "A.": attività economiche in ZTL;
- Contrassegno "S.RP": rappresentanti di preziosi;
- Contrassegno "S.PN": portavalori e notai;
- Contrassegno "S.TM": trasporto merci;
- Contrassegno "S.OI": organi di informazione;
- Contrassegno "S.AD": assistenza domiciliare;
- Contrassegno "S.ADPR": assistenza domiciliare;
- Contrassegno "S.ASS": associazioni;
- Contrassegno "S.VIG": vigilanza;
- Contrassegno "P.I.": artigiani per opere pronto intervento;

Per i contrassegni "PA" e "S.AD" può essere previsto un periodo di validità inferiore se il richiedente possiede il *requisito tempo* per un periodo minore.

CONTRASSEGNI con SCADENZA TRE ANNI

- Contrassegno “S.VO”: veicoli operativi al servizio di ENTI;
- Contrassegno “S.IE”: imprese edili per interventi in aree ed edifici in ZTL con Concessioni o Autorizzazioni Edilizie o Denuncia di Inizio Attività;
- Contrassegni
“R.S.”, “R.G.” o “R.S.G.”: rilasciati a persone
DIMORANTI TEMPORANEI.

Per i contrassegni S.VO”e “S.IE” può essere previsto un periodo di validità inferiore se il richiedente possiede il *requisito tempo* per un periodo minore.

Per i contrassegni onerosi (punto 3.2.3.) la SCADENZA deve essere CONVALIDATA dall'apposito BOLLINO (annuale, biennale o triennale, ma sempre con validità al 31 dicembre dell'anno indicato), avente funzione di ricevuta, da applicare sul contrassegno che va esposto sul cruscotto anteriore dell'auto.

Le eventuali modifiche alle modalità di circolazione e sosta nelle ZTL e ZRU e di altre norme sulla disciplina di gestione di tale aree compreso l'onere per alcune tipologie di contrassegni, potranno determinare la modifica dei contrassegni già rilasciati anche se la loro validità è per un periodo più lungo rispetto alla data in cui sono previste le nuove regole.

Le modalità e forme con cui modificare i contrassegni saranno opportunamente comunicati agli interessati.

3.2.2.- CONTRASSEGNI TEMPORANEI in ZTL

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi all'interno delle Z.T.L., per documentate esigenze personali di carattere eccezionale, e per le esigenze di variazione di contrassegni di cui ai precedenti punti 3.1.3 e 3.1.4., può essere richiesto, nel rispetto della vigente legislazione sul bollo, al Comando di POLIZIA MUNICIPALE, il **CONTRASSEGNO TEMPORANEO per transito e sosta operativa connessa alle esigenze funzionali indicate dal richiedente.**

I contrassegni temporanei vengono rilasciati ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore P.M. o suo delegato, con le seguenti modalità;

- i contrassegni che abilitano al transito e/o sosta in Z.T.L., per un periodo di validità da **4 a 15 giorni**, sono rilasciati dal Comando di P.M. con richiesta su apposito modulo, firmata dal richiedente, disponibile presso la stessa sede della Polizia Municipale;
- il pass valido **fino a tre giorni** può essere rilasciato formulando verbalmente la richiesta;
- il richiedente deve presentare contestualmente alla richiesta i documenti che giustificano la stessa (es. documenti di trasporto merci, copia del contratto d'appalto per l'esecuzione d'opere, richiesta cambio residenza, ecc.);
- tali documenti saranno trattenuti in copia semplice dal Nucleo Operativo Viabilità;
- la richiesta prevede una dichiarazione resa dai soggetti legittimati, con la quale i medesimi sotto la propria responsabilità e previo avvertimento delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, attestano la sussistenza degli stati, fatti o qualità che danno diritto ad ottenere gli appositi contrassegni;

Sul modello il richiedente dovrà indicare:

- le proprie generalità complete o la qualità di rappresentante;
- i dati essenziali del veicolo (marca, tipo, targa);
- il tipo di rapporto giuridico tra soggetto e veicolo (proprietà, locazione ecc.);
- il titolo legittimante al rilascio del contrassegno provvisorio, e, nel caso di rifornimento di esercizi commerciali, pubblici esercizi, artigiani, trasporti di valori, ecc., la tipologia e denominazione del/degli esercizi serviti e l'ubicazione;
- l'indicazione di ogni altra notizia ritenuta utile (es. per gli agenti rappresentanti di commercio gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- in caso di sosta, negli spazi consentito dal contrassegno provvisorio dalla segnaletica esistente in loco, il pass va esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo e va esibito ad ogni richiesta dei pubblici ufficiali incaricati del controllo;
- **i pass con validità giornaliera possono essere richiesti dalla stessa persona o veicolo per un numero massimo di 12 all'anno;**
- **i pass con validità variabile da 2 a 15 giorni possono essere richiesti dalla stessa persona o veicolo per un numero massimo di 3 all'anno;**

E' vietato circolare con copie di permessi anche se a farne uso sia il titolare stesso.

Il possesso di copie di tale tipo di documento equivale al mancato possesso dei medesimi e comporta le conseguenze penali ed amministrative del caso.

Al fine di consentire all'amministrazione competente controlli (anche su campione) circa la veridicità di quanto dichiarato in regime di autocertificazione, i soggetti istanti dovranno sottoscrivere formale impegno a fornire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio, tutti i documenti idonei ad effettuare il controllo medesimo.

3.2.3 - ONERE del CONTRASSEGNO

I contrassegni di ZTL e ZRU vengono rilasciati previo pagamento dell'eventuale **ONERE** per le tipologie di contrassegni previsti.

Il pagamento dell'onere è attestato mediante l'esposizione di apposito BOLLINO da incollare sul "pass" del contrassegno.

L'apposizione del BOLLINO sul "pass" ne determina la VALIDITA fino al 31 dicembre dell'anno indicato sullo stesso bollino.

L'utente potrà richiedere il pagamento oneroso per il periodo di un anno, o di due anni o di tre anni corrispondendo l'importo relativo al costo annuale moltiplicato per gli anni richiesti.

Chi avrà effettuato il pagamento del BOLLINO per un biennio o triennio non dovrà corrispondere importi aggiuntivi in caso di aumento dell'onere deliberato anche per gli anni già pagati dall'utente.

A partire dal 1° gennaio 2001 è previsto un onere per i contrassegni delle seguenti categorie di contrassegni:

- Contrassegno “R.S.”: residenti privi di garage in ZTL;
- Contrassegno “S.PN”: portavalori e notai;
- Contrassegno “S.TM”: trasporto merci;
- Contrassegno “S.EF”: imprese edili che hanno Concessioni o Autorizzazioni Edilizie o Denuncia di Inizio Attività per interventi in aree ed edifici in ZTL;
- Contrassegno “P.I.”: ditte di pronto intervento.

L'onere deve essere corrisposto per il rilascio di **ogni singolo contrassegno** che, dove non specificatamente indicato, **coincide con un solo veicolo**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9 e 11, del Nuovo Codice della Strada, il costo annuale di tali contrassegni onerosi sarà indicato con specifica delibera della Giunta Comunale od ordinanza del Sindaco per le rispettive competenze.

L'importo dell'onere è stabilito per la validità di un anno per l'anno corrente con scadenza unica al 31 dicembre: per gli utenti che vorranno **pagare un onere per più anni (biennale o triennale) l'importo complessivo sarà pari a quello di un anno moltiplicato per gli anni di validità del BOLLINO**.

Non è previsto il rimborso di tutto o parte dell'onere per periodi di contrassegno non utilizzati.

Il richiedente corrisponderà l'importo del contrassegno oneroso presso la **Tesoreria Comunale della Cassa dei Risparmi di Cesena in Via Martiri della Libertà 14c**, che rilascerà apposita doppia ricevuta di avvenuto pagamento.

Possono comunque essere attivate altre forme e sedi di versamento dell'onere.

L'onere di cui sopra dovrà essere corrisposto al rilascio del contrassegno per il corrispettivo dell'importo di un anno, o di due anni o di tre anni (secondo la richiesta dell'utente), comunque sempre con scadenza al 31 dicembre dell'anno scelto.

Per i contrassegni con validità pluriennale, negli anni successivi si dovrà convalidare il contrassegno con il versamento dell'onere annuale (o biennale o triennale a scelta del richiedente), ritirando il corrispondente BOLLINO ANNO da applicare sullo stesso “pass” secondo le modalità che l'Ufficio comunicherà ai titolari dei contrassegni.

L'onere previsto per i contrassegni sopra indicati, è richiesto per:

- NUOVI CONTRASSEGNI;
- RINNOVO dei CONTRASSEGNI;
- MODIFICHE alle TIPOLOGIE del CONTRASSEGNO;
- MODIFICHE del NOME dell'INTESTATARIO (persona o ditta).

Non è richiesto un ulteriore pagamento dell'onere, per il periodo già pagato, per modifiche del contrassegno dovuti a:

- VARIAZIONE DELLA TARGA;
- VARIAZIONE DELLA RESIDENZA ENTRO LE ZTL (se non c'è modifica della tipologia del contrassegno);
- VARIAZIONE DI INDIRIZZO DELLA ATTIVITÀ TERZIARIA CHE RIMANE ALL'INTERNO DELLE MURA STORICHE (se non c'è modifica della tipologia del contrassegno).

PROCEDURE SPECIFICHE per TIPOLOGIE di CONTRASSEGNO

3.3. - RESIDENTI: Contrassegni "R.S.", "R.G.", in ZTL, e "R.S.G." in ZRU.

3.3.1. - TITOLO di PROPRIETÀ' del VEICOLO

Il veicolo deve risultare di proprietà del residente. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

Non sono considerate sostitutive del titolo di proprietà' forme di cessione in comodato, contratti di locazione o similari.

Si rilasciano altresì contrassegni anche ai veicoli di residenti aventi titolarità', piena o parziale, d'impresa, ed intestati a quest'ultima.

Si rilasciano contrassegni ai veicoli dati in uso al residente da Impresa presso la quale lo stesso risulti dipendente, previa documentazione attestante il diritto d'uso, a condizione che l'interessato non abbia altri veicoli autorizzati e nel LIMITE di UN VEICOLO per NOMINATIVO.

Al veicolo dato in uso dall'Impresa al proprio dipendente può essere rilasciato un contrassegno come secondo veicolo oltre a quello di proprietà dello stesso richiedente, qualora tale veicolo risulti attestato nella retribuzione fiscale del richiedente.

Si rilasciano infine contrassegni ai veicoli dati in uso al residente dal genitore, dal figlio o dal coniuge dello stesso richiedente, anche

senza il passaggio di proprietà, nel LIMITE di UN VEICOLO per RESIDENTE, purché il richiedente non abbia altri veicoli con contrassegno.

In quest'ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario dell'auto, indicante le proprie generalità e la cessione d'uso del veicolo alla persona richiedente il contrassegno indicandone il rapporto di parentela.

Possono essere inoltre autorizzati nel LIMITE di UN VEICOLO per NOMINATIVO, i veicoli appartenenti alle persone iscritte all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), di cui alla Legge 27/10/1988 n. 470, qualora gli stessi veicoli debbano venire utilizzati dal coniuge e quest'ultimo risulti regolarmente residente nelle vie comprese nelle ZTL e nelle ZRU secondo le modalità previste ai paragrafi 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3..

3.3.2 - DIMORANTI TEMPORANEI

Possono inoltre ottenere il rilascio dei contrassegni i veicoli di **cittadini non residenti a Cesena, che, per motivi di lavoro o di studio, DIMORINO TEMPORANEAMENTE** in abitazioni all'interno dell'area delimitata dalle mura storiche o delle zone a rilevanza urbanistica.

Ai dimoranti temporanei si rilasciano contrassegni nel **LIMITE di UN VEICOLO per NOMINATIVO**, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni inerenti il titolo di proprietà o di uso del veicolo indicati al precedente punto 3.3.1. .

3.4 - GARAGE e BOX - Contrassegno "P.A."

Il contrassegno del tipo "P.A." e' subordinato alla presentazione, unitamente al modulo di domanda, di idonea documentazione comprovante il possesso o la disponibilità' in uso di garage o posto auto privato (costituita di norma da copia dell'atto di proprietà' o di locazione, da dichiarazione d'uso rilasciata dal proprietario al richiedente o da occupazione di).

La richiesta può essere inoltrata ed il contrassegno può essere intestato, anche a proprietari o affittuari di garage o posti auto a proprio nome, indicando l'elenco delle auto e dei relativi proprietari a cui è concessa la possibilità di parcheggiare nei posti auto privati.

Il veicolo deve risultare di proprietà' del richiedente o delle persone nell'elenco di cui al precedente punto oppure nelle forme di uso indicate al precedente punto 3.3.1. .

3.5 - ATTIVITA' ECONOMICHE - Contrassegni "A."

3.5.1 - TITOLO di PROPRIETA' del VEICOLO

Il veicolo per cui si richiede contrassegno "A" in ZTL deve risultare in proprietà' dell'impresa, del titolare o del contitolare della stessa, o di chi possiede contratto di conduzione dell'attività in franchising. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

Si rilasciano infine contrassegni ai veicoli dati in uso al residente dal genitore, dal figlio o dal coniuge dello stesso richiedente, anche senza il passaggio di proprietà nel LIMITE di UN VEICOLO per RICHIEDENTE, purché il richiedente non abbia altri veicoli di proprietà o autorizzati con altre tipologie di contrassegni.

In quest'ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario dell'auto, indicante le proprie generalità e la cessione d'uso del veicolo alla persona richiedente il contrassegno indicandone il rapporto di parentela.

3.6 - INVALIDI - Contrassegno "I."

Sostituito dal Contrassegno "S.ADPR" del Servizio Assistenza Domiciliare Privata di cui ai punti 2.2.8 e 3.7.4.2.

3.7 - ALTRE CATEGORIE - Contrassegno "S."

3.7.1 - RAPPRESENTANTI di PREZIOSI e RAPPRESENTANTI in genere

Ai veicoli appartenenti alle categoria "S.RP" e "S.R." si rilascia il relativo contrassegno previa presentazione di documentazione attestante l'esercizio dell'attività'.

Il veicolo deve risultare di proprietà' del richiedente o della Ditta per cui lo stesso risulti dipendente, previa attestazione del diritto d'uso. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

3.7.2 - PORTAVALORI e NOTAI

I veicoli utilizzati per trasporto valori sono autorizzati **ESCLUSIVAMENTE SU RICHIESTA** dell'ISTITUTO di CREDITO, attestante l'espletamento di tale attività'.

Il contrassegno "S.PN" viene rilasciato a nome dell'Istituto di Credito, con in evidenza, se diverso, il nominativo dell'intestatario dell'automobile (sul contrassegno ma non sul pass). L'Istituto di Credito potrà richiedere contrassegni in numero illimitato, ma ad ogni singolo contrassegno corrisponderà un solo veicolo.

E' consentito inoltre il contrassegno "S.PN" PORTAVALORI anche alle attività notarili.

La richiesta per il rilascio del contrassegno deve essere inoltrata a nome del titolare dell'attività notarile, e il contrassegno "S.PN" è rilasciato per UN SOLO veicolo intestato al Notaio.

3.7.3 - IMPRESE APPALTATRICI di PUBBLICI SERVIZI

I veicoli di **Imprese private** incaricate di interventi connessi a pubblici servizi (energia elettrica, telefoni, gas, acquedotto, servizi postali, manutenzione, ecc.), che rientrano nelle casistiche riportate al punto 2.1.1, devono essere muniti di contrassegno del tipo "S.VO".

Il contrassegno "S.VO" viene rilasciata a nome dell'Ente (ENEL, AMGA, TELECOM, ENTI PUBBLICI dello STATO, REGIONI, ENTI LOCALI, ecc.) con evidenziata anche la denominazione della Ditta appaltatrice.

A tal fine, la richiesta deve essere corredata dalla dichiarazione dell'Ente, attestante il rapporto di appalto esistente ed il relativo periodo di validità'.

Il contrassegno e' comunque **VALIDO ESCLUSIVAMENTE** per l'EFFETTUAZIONE degli INTERVENTI che rientrano nel precedente punto 2.2.8 e con sosta per il tempo strettamente necessario.

3.7.4. - SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE

3.7.4.1. SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE PUBBLICA

Per i **servizi di assistenza domiciliare** svolti da ditte o cooperative private per conto di Enti Pubblici, si rilascia, previa richiesta dell'Ente che organizza o concede il servizio, contrassegno del tipo "S.AD"- SERVIZIO di ASSISTENZA a DOMICILIO, che consente il **transito** in ZTL la **sosta** con disco orario 60 minuti in tutte le aree di sosta presenti all'interno del Centro Storico, comprese quelle riservate ai residenti o al carico-scarico merci ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa a parcometro presenti nelle aree ZTL e ZRU.

Il contrassegno può essere rilasciato anche ai veicoli di proprietà del personale che esegue il servizio sempre su richiesta dell'Ente.

Il contrassegno rilasciato ai suddetti veicoli deve essere usato esclusivamente per l'espletamento del servizio assistenziale.

3.7.4.2. SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA

Alle persone anziane, con più di **65 anni di età**, che **risiedono e vivono sole o in coppia**, all'interno delle ZTL, che necessitano di assistenza, ed alle persone già in possesso del contrassegno invalidi di cui all'art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, può essere rilasciato, a nome dell'interessato, un contrassegno del tipo "S.ADPR" - SERVIZIO di ASSISTENZA a DOMICILIO PRIVATA - senza indicazione di targa né limiti di orario, valido esclusivamente per il **transito** su itinerario assegnato, per l'accesso alla residenza, e la **sosta** con disco orario 60 minuti in ZTL in tutte le aree di sosta all'interno del percorso assegnato, comprese quelle riservate ai residenti, al carico e scarico merci ed in deroga al

50 - segue

pagamento nei parcheggi con tariffa a parcometro se presente nel percorso assegnato.

3.7.5. TRASPORTO MERCI e SERVIZIO A DOMICILIO

Alle ditte di trasporto merci in genere, ed alle attività alimentari e di ristorazione che effettuano servizio a domicilio, è rilasciato il contrassegno "S.TM" che consente il **transito** in tutto il centro storico senza limiti di orario e la **sosta** a disco orario di 30 minuti nelle aree per il carico-scarico merci indicate da apposita segnaletica

Quest'ultimo contrassegno dovrà riportare sul pass "S.TM" la dizione "TRASPORTO MERCI".

Il contrassegno "S.TM" viene rilasciato con il limite di TRE veicoli di proprietà della ditta richiedente con tre distinti contrassegni.

I veicoli delle ditte di trasporto merci e servizi a domicilio devono obbligatoriamente risultare abilitati al trasporto di cose o promiscuo.

Il richiedente il contrassegno deve essere titolare dell'attività e proprietario del veicolo. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

3.7.6. SERVIZI ORGANI di INFORMAZIONE

Alle attività dei mezzi di informazione (giornali, radio, tivù), con sede interna od esterna alle mura storiche, è rilasciato il contrassegno "S.OI" che consente il transito in tutto il centro storico senza limiti di orario e la sosta con disco orario di 30 minuti nelle aree per il carico e scarico merci indicate da apposita segnaletica.

51 - segue

Questo Contrassegno dovrà riportare sul pass “S.OI” la dizione “ORGANI di INFORMAZIONE”.

La domanda per il rilascio del Contrassegno deve essere presentata dal proprietario dell’organo di informazione o dal direttore responsabile o dal redattore responsabile della pagina o tivù locale (nella domanda deve essere chiarito la titolarità del richiedente).

Nella domanda deve essere indicato il nome della persona e la targa del veicolo per il quale si richiede il Contrassegno.

La persona per cui si richiede il contrassegno deve essere collaboratore o svolgere la propria attività presso l’organo di informazione con la qualifica di pubblicista o giornalista regolarmente iscritto all’ordine dei giornalisti o di fotografo (iscritto alla Camera di Commercio se collaboratore).

Il responsabile del giornale o tivù che inoltra la domanda è garante dei requisiti della persona per cui è richiesto il Contrassegno.

Per ogni persona è rilasciato un solo Contrassegno riportante la targa di un solo veicolo, e, come indicato al punto 2.2.8., per ogni organo di informazione si rilasciano al massimo due Contrassegni “S.OI”.

Il veicolo deve risultare di proprietà della persona per cui è richiesto il Contrassegno. Sono ammessi il leasing ed il riservato dominio nonché gli altri casi d’uso dell’auto di cui al punto 3.3.1. della presente disciplina.

3. 8 PROCEDURE SPECIFICHE per ALCUNE VIE e SINGOLE ATTIVITA’

3. 8.1 - VIA MURA FEDERICO COMANDINI

In considerazione della situazione di circolazione prevedibile, a seguito della istituzione della ZTL di tipo “A”, nella Via Mura Comandini, per i veicoli di fornitori e clienti dell’attività di officina meccanica di auto ivi presente, si autorizza il transito e la sosta nelle aree di carico-scarico con disco orario 30 minuti ed, esclusivamente, per accedere ai locali del servizio suddetto, limitatamente agli orari dalle ore 8.00 alle ore 20,00.

Al fine di consentire la vigilanza, ai veicoli sopra indicati, il titolare dell’attività dovrà rilasciare un apposito “pass”, concordato con l’Ufficio Mobilità, con timbro della propria ditta e giorno di rilascio, da esibire, su richiesta degli agenti di Polizia Municipale, per attestare la motivazione del transito del veicolo del fornitore o cliente nelle due vie indicate.

Tali criteri potranno essere modificati o annullati, su insindacabile giudizio dell’Ufficio Mobilità, in caso di gestione ritenuta non funzionale alle esigenze del traffico, della sicurezza e della vigilanza in tali vie.

3. 8.2 - VIA MURA PORTA FIUME

Il contrassegno “RS” e “RG” saranno rilasciati ai residenti della Via Mura Porta Fiume la cui residenza anagrafica risulti specificatamente indicata in Via Mura Porta Fiume, estendo quindi tale contrassegno anche ai fabbricati posti al di fuori del perimetro delle mura storiche ma con il numero civico delle abitazioni posto in tale strada”

3. 8.1 – PORTA SANTI - VIA SUBBORGIO VALZANIA

Il contrassegno “RS” e “RG” saranno rilasciati ai residenti della Via Subborgo Valzania limitatamente ai numeri civici presenti all’interno del tratto stradale definito dalla PORTA SANTI in quanto rientrante all’interno del perimetro delle mura storiche e delle indicazioni della segnaletica sui limiti di transito e circolazione nelle ZTL.

3.9 - VIOLAZIONE della DISCIPLINA di GESTIONE delle ZTL e ZRU

La validità del contrassegno ZTL o ZRU è direttamente connessa al possesso dei requisiti previsti dalla presente disciplina.

Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità del contrassegno.

Pertanto la persona o la Ditta interessate che usufruiranno di un contrassegno privo anche di uno solo dei requisiti indicati dalla presente disciplina si intenderanno prive del contrassegno e quindi soggiaceranno alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni:

- mancato rinnovo del contrassegno nei termini prescritti (punto 3.1.2);
- mancato rinnovo del contrassegno per variazione di targa (punto 3.1.3);
- mancato rinnovo o modifica del contrassegno per variazione di itinerario, zona e del diritto di sosta (punto 3.1.2 e 3.1.4);

- mancata modifica del contrassegno in caso di vendita dell’auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per ottenere il contrassegno ZTL o ZRU (punto 3.1.1., 3.1.2. e 3.1.4);
- mancato pagamento delle rate annuali del contrassegno oneroso (punto 3.2.3);
- mancato aggiornamento o modifica del contrassegno per variazioni previste dalla presente Disciplina oltreché dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;

comporta di fatto ed immediatamente la **nullità del contrassegno** e **le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l’accesso e/o la sosta nelle ZTL o ZRU senza averne titolo.**

Nel caso di **mancata esposizione del pass del contrassegno o di esposizione difforme rispetto alle modalità stabilite al precedente punto 3.1.6.**, si procede alla sanzione ai sensi dell’art. 198, 2° comma, del Codice della Strada.

Qualora, successivamente, il trasgressore o l’obbligato in solido esibiscano i predetti documenti, rilasciati in data anteriore alla commessa violazione, da cui risulti che il veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione era regolarmente autorizzato a transitare e/o sostare in ZTL, il Comando di Polizia Municipale provvederà a contestare la violazione dell’obbligo di esposizione del contrassegno e/o del pass applicando la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 25.000 a £. 150.000 e ritirando nel contempo l’accertamento di violazione del Codice della Strada per transito e/o sosta in ZTL senza contrassegno.

In caso di effettiva rimozione del veicolo le spese relative rimarranno comunque a carico del trasgressore o dell’obbligato in solido.

Nei casi di cui al capoverso 4° del presente punto, gli Agenti accertatori procederanno all'immediato ritiro del pass e del contrassegno oltre alla contestazione della accertata violazione delle norme del Codice della Strada.

I contraffattori del contrassegno o del pass saranno puniti a norma di quanto disposto dal Codice Penale.

In caso di ripetute violazioni delle norme previste dalla presente disciplina è facoltà dell'Ufficio Mobilità procedere, a suo insindacabile giudizio, alla revoca del contrassegno.

3.10 - CASI PARTICOLARI

In caso di particolari esigenze, possono essere rilasciate, dal Settore Mobilità, eventuali contrassegni in deroga ai limiti previsti dalla presente disciplina, previa consultazione della "COMMISSIONE - OSSERVATORIO ZTL" composta da:

1. Assessore all'Ambiente e Mobilità o suo delegato;
2. Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità o suo delegato;
3. Dirigente del Settore Sviluppo Economico o suo delegato;
4. Comando P.M. o suo delegato;
5. Presidente Quartiere "Centro Urbano" o suo delegato;
6. Un rappresentante per ciascuna Associazione del Commercio con rappresentanza nazionale.
7. Un rappresentante per ciascuna Associazione dell'Artigianato con rappresentanza nazionale;
8. Un rappresentante per ciascuna Associazione Sindacale con rappresentanza nazionale;

56 - segue

9. Un rappresentante per ciascuna organizzazione dei consumatori con rappresentanza nazionale;
10. Un rappresentante per le Associazioni ambientali con rappresentanza nazionale.

L'Ufficio Mobilità, previa indicazione **formale** dell'Assessore al Traffico, potrà, inoltre, rilasciare contrassegni in deroga alla presente disciplina, anche senza la consultazione preventiva della suddetta COMMISSIONE-OSSERVATORIO, al fine di rispettare i tempi di procedura relativi alla domanda presentata, e, quando per mancanza di un sufficiente numero di istanze con esigenze particolari ovvero per casi già esaminati dalla Commissione, si riterrà non praticabile la sua convocazione.

Alla prima convocazione utile della COMMISSIONE-OSSERVATORIO ZTL, il Settore Ambiente e Mobilità porterà a conoscenza della stessa l'eventuale rilascio di contrassegni in deroga alla "Disciplina di gestione della ZTL-ZRU 2001" informando sulle motivazioni delle stesse.

57 - segue

4 - STRADARIO

4.1. ELENCO STRADE e PIAZZE in ZTL e ZRU

Le Vie e Piazze comprese nelle ZONE a TRAFFICO LIMITATO e nelle ZONE a RILEVANZA URBANISTICA sono analiticamente riportate nei successivi Capitoli 5 e 6 secondo quanto indicato dalla delibera di GIUNTA COMUNALE N. 119 del 06/03/2001, che approva la presente Disciplina e sostituisce integralmente gli elenchi delle precedenti delibere di Giunta ed ordinanze in merito

Le strade e piazze interessate dalla presente disciplina sono distinte, secondo le modalità di regolamentazione della circolazione nelle Zone a Traffico Limitato, in tipo "A", tipo "B", tipo "C", Area pedonale e di libero transito.

Per la *zonizzazione* della sosta si sono distinte la ZONA "CENTRO STORICO sigla "C.S." (area del Centro Storico in ZTL), e le ZONE 5, 6, 7, 8 e 9 (area in ZRU) con le rispettive Vie e Piazze riportate nei quadri riassuntivi del Capitolo 5 (ZTL), e del Capitolo 6 (ZRU) e nella planimetria allegata alla presente atto per farne parte integrante che perimetra i confini delle zone sopra indicate.

4.2 - CASI PARTICOLARI

4.2.1 - VIA BECCARIA

Con ordinanza P.G.N. 43668/331 del 5/12/90, in Via BECCARIA, per l'intera estensione, e' stato istituito DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI PER ACCESSO A RIMESSE ED AREE PRIVATE.

La domanda di contrassegno al transito per questa Via deve essere integrata dagli estremi identificativi del passo carrabile.

4.2.2 – LIMITI di CARICO

I transiti nelle ZTL all'interno delle mura storiche, di **tutti i veicoli indicati al precedente Capitolo2 devono avere massa complessiva a pieno carico inferiore alle 3,5t** come prescritto nell'ordinanza PGN 7779/331 del 04/03/1998.

Veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5t dovranno essere **eventualmente** autorizzati previo parere del Settore Strade e del Settore Arredo Urbano con le modalità da loro indicate.

La Giunta Comunale:
Delibera N. 119 del 06 marzo 2001

60 - segue

Disciplina gestione ZTL-ZRU 2001

61 - segue